

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 25 aprile 1972 concernente l'adesione del Cantone Ticino
al concordato intercantonale del 27 marzo 1969 sul commercio delle armi
e delle munizioni nonchè la modificazione degli art. 1, 10 e 12 della legge
sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma
del 10 ottobre 1967

(del 15 settembre 1972)

- I. Data la evidente necessità di regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio della Confederazione il commercio delle armi e delle munizioni, tutti i Cantoni hanno aderito al concordato del 1944 con il quale, in particolare, si richiedeva una speciale autorizzazione per praticare il commercio delle armi e delle munizioni nonchè uno specifico permesso per poter acquistare armi.

Nel 1967 il nostro Cantone si è dotato di una legge complementare ancora maggiormente rigorosa e restrittiva; venne segnatamente aumentata l'età minima per l'acquisto di armi da diciotto a venti anni e venne pure subordinata all'ottenimento del necessario permesso anche la cessione fra privati di armi corte da fuoco.

A quasi trent'anni di distanza si è fatta sentire l'indubbia necessità di ritoccare i termini del concordato, specie in considerazione delle innovazioni tecniche intervenute nella produzione di armi.

Le modificazioni sono quindi più che altro di ordine tecnico e appaiono essere senz'altro utili ed opportune.

Fra l'altro si procede a una più soddisfacente e completa definizione del concetto di arma con l'inserimento di un secondo capoverso all'art. 2; si estende il divieto assoluto di vendita anche ai « coltelli a molla o a scatto » e viene allargato, con l'inserimento della nuova lettera k all'art. 5, il numero delle persone alle quali dev'essere negato il permesso di acquisto di armi.

La Commissione, vista l'indiscutibile necessità di tenere strettamente sotto controllo il commercio di armi e di munizioni, non ha pertanto difficoltà a proporre al Gran Consiglio di accettare il disegno di decreto in parola.

- II. Qualche perplessità è per contro sorta a proposito della proposta modificazione dell'art. 10 della legge cantonale.

Attualmente è infatti proibita la *vendita* di armi, munizioni ed esplosivi a persone che non hanno compiuto il ventesimo anno di età, mentre si intende ora estendere il divieto anche alla semplice *consegna* di tali cose a dette persone. Questa innovazione può infatti sembrare anche eccessivamente severa, specie con riguardo all'adulto che, sotto la sua sorveglianza, affida un'arma a un minore per insegnarli a maneggiarla (esercizi di tiro ecc.). La Commissione, sempre condividendo il proposito del Governo di emanare in questo campo disposizioni rigorose e restrittive a tutela della sicurezza dei cittadini, ha comunque deciso di aderire anche a questa innovazione, precisando però espressamente che il divieto in parola non torna applicabile allorchè l'arma o le munizioni vengano consegnate a un minore che partecipi ad esercizi in un poligono di tiro.

Viene pertanto proposta l'aggiunta all'art. 10 della nuova legge di due nuovi capoversi del seguente tenore:

« E' tuttavia lecito consegnare armi, nonchè consegnare e vendere munizioni a

giovani che non abbiano compiuto il ventesimo anno e che, sotto sorveglianza di un adulto, partecipano ad esercizi in un poligono di tiro. Rimangono pure riservate le disposizioni di diritto federale e segnatamente quelle regolanti i corsi facoltativi per giovani tiratori ».

Le altre modificazioni proposte sono puramente di ordine formale o dovute al necessario adeguamento al nuovo testo del concordato, specie per ciò che riguarda la definizione di arma.

La Commissione, per motivi di chiarezza e di maggiore completezza, propone comunque che si faccia luogo alle seguenti altre modificazioni :

- a) Il Consiglio di Stato, a pag. 4 del messaggio, suggerisce la completazione dell'art. 10 con l'estensione del divieto non solo alla vendita ma anche all'acquisto di armi e munizioni ; anche l'attuale articolo 11 prevede solo il divieto di vendita, per cui appare opportuno completare nel modo predetto anche l'articolo in questione.
- b) Il testo del concordato attualmente in vigore prevede la necessità di un particolare permesso per poter acquistare « armi corte da fuoco e armi lancia-gas ». A sua volta la legge cantonale, all'art. 15, prevede la necessità di tale permesso per acquistare « armi corte da fuoco ». Ora il nuovo articolo 2 del concordato ha esteso, con l'introduzione del capoverso II, l'elenco delle armi per l'acquisto delle quali è necessario un particolare permesso, per cui anche l'art. 15 della legge cantonale dev'essere adeguato alle nuove disposizioni concordatarie.
- c) Lo stesso dicasi per l'art. 16 della legge cantonale.
- d) L'art. 1 lettera i) della legge specifica che sono considerate armi « le materie esplosive, i gas, ecc. » ; alla Commissione sembra indispensabile la soppressione del vago « eccetera », che tra l'altro potrebbe dar luogo a non poche confusioni, con un più appropriato « e affini ».

La Commissione, constatato come le modificazioni di cui sopra siano più che altro di ordine secondario e marginale, ritiene opportuno che in un prossimo futuro si provveda a un completo riesame e a un nuovo ordinamento delle disposizioni in oggetto. Sarebbe altresì estremamente opportuno che si innovasse anche sul piano federale, provvedendo all'emanazione di disposizioni uniformi, soprattutto per ovviare a talune attuali situazioni sicuramente poco chiare e per nulla soddisfacenti.

In conclusione la Commissione vi invita a voler dare la vostra approvazione al disegno di decreto legislativo circa l'adesione al concordato intercantonale del 27 marzo 1969 sul commercio delle armi e delle munizioni, nonché al disegno di legge concernente la modificazione della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 con le modificazioni che la Commissione ha ulteriormente apportato.

Per la Commissione della Legislazione :

L. Cattaneo, relatore

Frigerio — Jelmini — Nessi — Olgiati
— Paltenghi-Gardosi — Salvioni — Scacchi — Sganzi — Tamburini — Tognini
— Vassalli

Disegno di

LEGGE

concernente la modificazione della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 aprile 1972 n. 1824 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Gli articoli 1 cpv. 1, 10, 11, 12 cpv. 2, 15 e 16 della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1 cpv. 1 — Sono considerate armi agli effetti della presente legge:

- a) armi corte da fuoco di qualsiasi tipo, forma e calibro;
- b) altre armi utilizzate con una sola mano elencate dall'art. 2 del concordato;
- c) fucili e carabine;
- d) fucili da caccia a palla o a pallini;
- e) flobert e altre armi da salotto o da sport;
- f) pugnali e stilette (fissi e articolati);
- g) sfollagente (matraques);
- h) tirapugni;
- i) materie esplosive, gas e affini;
- l) altri oggetti e apparecchi destinati per loro natura a recare offesa alle persone.

Art. 10. — E' proibita la vendita e la consegna di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi natura a persone che non abbiano compiuto il ventesimo anno, nonchè alle persone designate dalla lettera b) alla lettera k) dell'art. 5 del concordato.

E' tuttavia lecito consegnare armi nonchè consegnare e vendere munizioni a giovani che non abbiano compiuto il ventesimo anno e che, sotto sorveglianza di un adulto, partecipano ad esercizi in un poligono di tiro.

Rimangono pure riservate le disposizioni di diritto federale e segnatamente quelle regolanti i corsi facoltativi per giovani tiratori.

Art. 11. — Sono proibiti l'acquisto e la vendita:

- a) di silenziatori di qualsiasi tipo;
- b) di tirapugni;
- c) di sfollagente.

Art. 12 cpv. 2. — Sono pure proibiti l'acquisto e la vendita di pistole mitragliatrici, di mitragliatrici e di armi da fuoco a foggia d'oggetto ad uso inoffensivo nonchè di coltelli a molla e a scatto, utilizzati con una sola mano, riservata l'autorizzazione speciale del Dipartimento a norma dell'art. 8 cpv. 2 del concordato.

Art. 15 cpv. 1. — La vendita di armi corte da fuoco, nonchè delle armi specificate al cpv. 2 dell'art. 2 del concordato sul commercio di

armi e munizioni, può avvenire solo se l'acquirente è in possesso della relativa autorizzazione, rilasciata dal Dipartimento, da esercitare entro tre mesi dal suo rilascio.

Art. 16 cpv. 1. — L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è obbligatoria anche in caso di trapasso tra privati, a qualsiasi titolo, di armi corte da fuoco, nonchè delle armi specificate al cpv. 2 dell'art. 2 del concordato sul commercio di armi e di munizioni.

Art. 2

ENTRATA IN VIGORE

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.